# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL	PROCESSO	VERBALE DELLA	SEDUTA	DEL	1 4 MAR. 2000			

ADDI' 1 4 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI DONATO	Pietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore " "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELLI	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele Vincenzo	Assessore " " "
DOMATO	Pasquale	14			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi. ...... OMISSIS

COSENTINO-DONATO.

h — ———		•					
ASSENTI:							
		-	••	•			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u>.</u>	<del></del>	

deliberazione nº \_\_\_\_\_ 800

Oggetto: L.R. 1.7.1996, n.25 - Individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicario in caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro.



OGGETTO: L.R. 1.7.1996, n. 25 - Individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento Scuola, formazione e politiche per il lavoro.

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, formazione e politiche per il lavoro, su parere del Direttore del Dipartimento Scuola, formazione e politiche per il lavoro, su parere del Direttore;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, con vari provvedimenti amministrativi, ha dato attuazione alle disposizioni previste dalla L.R. n. 25/96 per quanto riguarda il nuovo ordinamento degli uffici regionali e ha concluso la fase del conferimento degli incarichi di dirigente di area, di servizio, di ufficio speciale temporaneo, di ufficio ausiliario, di responsabile di progetto e di programma ai dirigenti regionali;

VISTA la legge regionale 1º luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e in particolare l'articolo 16 che disciplina le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 9.2.1999 e successive modifiche con la quale sono state specificate le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità dei direttori di dipartimento e, in particolare:

- sono responsabili dei risultati dell'attività complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a livello dipartimentale, dal momento che queste verranno effettivamente assegnate dagli organi di direzione politica;
- danno attuazione agli indirizzi, alle direttive, ai programmi ed ai progetti degli organi di direzione politica svolgendone le relative attività di gestione e, inoltre:
  - assicurano il miglior funzionamento dell'organizzazione del lavoro e delle strutture sub-dipartimentali;
  - assicurano il miglior utilizzo delle risorse nonché il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali;
- operano con atti ed altre determinazioni amministrative, nonché con atti di diritto privato e la loro attività, svolta nell'esercizio delle funzioni ai medesimi attribuite dalle leggi regionali, assume rilevanza esterna;
- sono sopraordinati, limitatamente alla durata dell'incarico, ai dirigenti preposti alle aree, ai servizi, agli uffici ausiliari, agli uffici speciali temporanei e alle altre posizioni dirigenziali interne del dipartimento;
- garantiscono il buon andamento, l'imparzialità e la legittimità dell'azione delle strutture dipartimentali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 753 del 23.2.1999 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Scuola, formazione e politiche per il lavoro al Dott. Alessandro FERRUCCI;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione è stato stabilito:

 di attribuire al direttore del dipartimento i poteri e le attribuzioni specificate nella D.G.R. n. 435/99 e successive modifiche;

**-**--

 di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore del dipartimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 25/96;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 6 /99 concernente: "Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio dei poteri di spesa" con il quale si dispone che "ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 25/96, spetta ai dirigenti l'attività di gestione nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 14, comma 4, della stessa legge. Nello svolgimento di tale attività, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali ed a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula";

#### RITENUTO di dover stabilire che:

- in attuazione del comma 1, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96, le funzioni vicarie sono svolte, in
  caso di assenza o impedimento del direttore del dipartimento, da altro dirigente interno al
  dipartimento stesso, individuato di norma tra i dirigenti di area, per la durata un anno,
  rinnovabile, fermo restando i casi di revoca previsti dalla D.G.R. n. 3714/98 e successive
  modifiche;
- in attuazione del comma 2, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96, le funzioni vicarie sono svolte, in
  caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento che si protragga consecutivamente
  oltre i sei mesi, dal dirigente individuato per un periodo non superiore a sei mesi, trascorsi i
  quali la Giunta regionale procede alla sostituzione del direttore. Le funzioni vicarie possono
  essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo
  incarico, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati (sei mesi);
- l'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai direttori di dipartimento, di cui alla predetta D.G.R. n. 435/99 e successive modifiche;
- al dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie verrà attribuita una specifica indennità di
  posizione, integrativa di quella già prevista per le "aree", da definire in sede di contrattazione
  decentrata con le OO.SS. aziendali ed avente decorrenza dalla data di notifica del
  provvedimento di incarico;

### RITENUTO, altresì, di dover stabilire che:

- in caso di assenza o impedimento del dirigente di area e di servizio del dipartimento le funzioni sono svolte dal dirigente sovraordinato;
- in caso di assenza o impedimento del dirigente di Ufficio speciale temporaneo e di ufficio ausiliario le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie del direttore del dipartimento, in quanto i predetti uffici sono a questo direttamente sottordinati;
- in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un progetto o alla realizzazione di programmi, si prescinde dall'individuazione del dirigente incancato di svolgere le funzioni vicarie per la peculiarità dell'incarico stesso. Si applica, al caso in specie, la disposizione generale di cui al comma 2, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96 la quale prevede che qualora l'assenza o l'impedimento del predetto dirigente si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente;
- al conferimento degli incarichi di funzioni vicarie di cui al presente punto 2), non si applica, in conformità alla disposizione di cui al comma 1, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 80/98/l'articolo 210£11/N primo comma, del Codice Civile in relazione all'equivalenza di mansioni;

Centro Stanga Regiona Luzio - Mod. GR 5 / D

RITENUTO di conferire l'incarico di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento Scuola, formazione e politiche per il lavoro, alla Dott.ssa Paola BOTTARO, dirigente dell'Area "Politiche per la formazione professionale delle risorse umane" del medesimo dipartimento, che ha la necessaria qualificazione professionale e culturale per assolvere all'incarico e un'ampia competenza acquisita nella direzione di strutture complesse della Regione Lazio;

RITENUTO che l'incarico di svolgere le funzioni vicarie del direttore del dipartimento decorre dalla data di notifica del presente provvedimento al summenzionato dirigente;

SENTITE in merito le OO.SS. aziendali;

VISTA la legge 127/97;

all'unanimità

#### DELIBERA

Di confermare quanto rappresentato in premessa;

## 1) di stabilire che:

- in attuazione del comma 1, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96, le funzioni vicarie sono svolte, in caso di assenza o impedimento del direttore del dipartimento, da altro dirigente interno al dipartimento stesso, individuato di norma tra i dirigenti di area, per la durata di un anno rinnovabile, fermo restando i casi di revoca previsti dalla D.G.R. n. 3714/98 e successive modifiche;
- in attuazione del comma 2, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96, le funzioni vicarie sono svolte, in caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento che si protragga consecutivamente oltre i sei mesi, dal dirigente individuato per un periodo non superiore a sei mesi, trascorsi i quali la Giunta regionale procede alla sostituzione del direttore. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati (sei mesi);
- l'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai direttori di dipartimento, di cui alla predetta D.G.R. n. 435/99 e successive modifiche;
- al dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie verrà attribuita una specifica indennità di
  posizione, integrativa di quella già prevista per le "aree", da definire in sede di contrattazione
  decentrata con le OO.SS. aziendali ed avente decorrenza dalla data di notifica del
  provvedimento di incarico;

## 2) di stabilire, altresi, che:

- in caso di assenza o impedimento del dirigente di area e di servizio del dipartimento le funzioni sono svolte dal dirigente sovraordinato;
- in caso di assenza o impedimento del dirigente di Ufficio speciale temporaneo e di ufficio ausiliario le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie del dipartimento, in quanto i predetti uffici sono a questo direttamente sottordinati;
- in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un progetto o alla realizzazione di programmi, si prescinde dall'individuazione del dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie per la peculiarità dell'incarico stesso. Si applica, al caso in specie, la disposizione generale di cui al comma 2, dell'art. 16, della L.R. n. 25/96 la quale prevede che qualore ill'art.

along 1

l'assenza o l'impedimento del predetto dirigente si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente;

- al conferimento degli incarichi di funzioni vicarie di cui al presente punto 2), non si applica, in conformità alla disposizione di cui al comma 1, dell'art. 19, dei D.Lgs. n. 80/98, l'articolo 2103, primo comma, del Codice Civile in relazione all'equivalenza di mansioni;
- 3) di conferire l'incarico di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento Scuola, formazione e politiche per il lavoro, alla Dott.ssa Paola BOTTARO, dirigente dell'Area "Politiche per la formazione professionale delle risorse umane" del medesimo dipartimento, che ha la necessaria qualificazione professionale e culturale per assolvere all'incarico e un'ampia competenza acquisita nella direzione di strutture complesse della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott, Adolfo PAPI

6 MAR. 2000